



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 25/08/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2014, n. 1503

Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- con delibera n. 1598 del 03 settembre 2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30-09-2013 la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito <http://paesaggio.regione.puglia.it> fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse il 6 novembre 2013;
- con la deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013"
- con delibera n. 20 del 2229 ottobre 2013, pubblicata sul BURP n. 145 del 06.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato le "Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1.;

Visti

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di approvazione del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in particolare l'art 142, comma 3;
- il Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del "Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "legge Galli" di approvazione delle "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1999 n. 238, di approvazione del "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche", che all'Art. 2 co. 2 così recita: "I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche già efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti".

Considerato che

- in fase di redazione del PPTR la Regione Puglia ha effettuato, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. c) del "codice", ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 ed in particolare dei beni di cui alla lett. c), ovvero "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- a seguito dell'adozione e pubblicazione del PPTR sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno interessato, tra gli altri, anche i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del codice ovvero fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- l'art. 142, comma 3, del "codice" dispone che "La disposizione del comma 1 non si applica, altresì ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4."
- anche a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione, ha inteso effettuare una istruttoria al fine di individuare gli eventuali corsi d'acqua che si possano ritenere irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

Rilevato che:

- è stato redatto, a cura del Servizio Assetto del Territorio, l'"Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici";
- i criteri adottati per il riconoscimento dell'irrilevanza a fini paesaggistici sono stati i seguenti:
  1. Assenza di fatto, o scomparsa, del corso d'acqua per cause antropiche o naturali, purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idrogeomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
  2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
  3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;
  4. Interramento di lunghi tratti del letto naturale.
- nell'ALLEGATO 1 al presente provvedimento è riportata la rappresentazione cartografica, in diverse scale, delle parti dei corsi d'acqua ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici;
- i corsi d'acqua inclusi nell'Elenco sopracitato, limitatamente alle aree rappresentate nelle cartografie di cui all'ALLEGATO 1, sono i seguenti:
  - Vallone Incoronata (Comune di Mattinata, FG)
  - Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo (Comune di ORTANOVA, FG)
  - Torrente Valenzano, Canale deviatore (Comune di Bari) - Torrente Montrone, Canale deviatore (Comune di Bari - Torrente Picone, Canale deviatore (Comune di Bari)
  - Lama Lamasinata, Canale deviatore (Comune di Bari)
  - Torrente Valenzano, Canale deviatore (Comune di Valenzano, BA)
  - Torrente Montrone (Comune di Valenzano, BA)
  - Lama Lamasinata (Comune di Toritto, BA)
  - Torrente Impalata - Canale deviatore (Comune di Monopoli, BA)
  - Fiume Grande (Comune di Brindisi)
  - Fosso Canale (Comune di Mesagne, BR)
  - Canale La Cicena (Comuni di Carosino e Monteiasi, TA)

Considerato inoltre che:

- la Regione Puglia in fase di redazione del PPTR ha individuato il Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER), come ulteriore contesto da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione ai sensi dell'art. 143 comma 1 lett. e) del DLgs 42/2004;

- a seguito della individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, potrebbe permanere per alcuni tratti di essi la necessità di disporre la conservazione del valore di connessione ecologica, anche al fine di mantenere e migliorare la connettività complessiva del sistema della rete ecologica regionale e di incoraggiare la riqualificazione di tali ambiti;
- che tale ultima esigenza sarà oggetto di valutazione in sede di procedimento di approvazione del PPTR;

Atteso che:

- è opportuno approvare l' "Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici", ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- è necessario esplicitare i criteri generali utilizzati al fine dell'istruttoria per la dichiarazione di irrilevanza ai fini paesaggistici dei corsi d'acqua;

Ritenuto di dover approvare i seguenti criteri per il riconoscimento dell'irrilevanza a fini paesaggistici dei corsi d'acqua pubblici:

1. Assenza di fatto o scomparsa del corso d'acqua per cause antropiche o naturali purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idrogeomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;
4. Interramento di lunghi tratti del letto naturale.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c della L.R. n° 7/97.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

DI APPROVARE, l'"Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici", ai sensi

dell'art. 142, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come rappresentati nell' ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante del presente atto, i cui strati informativi digitali (in formato shapefile e nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N), sono agli atti del Servizio Assetto del Territorio e saranno resi disponibili sul sito [paesaggio.regione.puglia.it](http://paesaggio.regione.puglia.it) e sul sito [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it);

DI FARE SALVA la possibilità di individuare, in sede di procedimento di approvazione del PPTR, i tratti dei corsi d'acqua pubblica da includere nel Reticolo Idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER) laddove sussista l'esigenza di connessione ecologica;

DI DARE ATTO che l'elenco di cui all'ALLEGATO 1 riporta, relativamente ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs n. 42/2004, i tratti che sono ritenuti irrilevanti ai soli fini paesaggistici. È fatta salva ogni altra disposizione che discenda dalla iscrizione dei corsi d'acqua così individuati, negli elenchi delle acque pubbliche. Restano inoltre valide tutte le ulteriori tutele previste dal D. Lgs n. 42/2004, ancorché coincidenti, ovvero insistenti, in tutto o in parte sulle medesime aree. Sono, inoltre, fatti salvi tutti i vincoli e le prescrizioni operanti in virtù di altre norme o regolamenti vigenti

DI APPROVARE per l'eventuale riconoscimento dell'irrilevanza paesaggistica di ulteriori corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 42/2004, i seguenti criteri:

1. Assenza di fatto, o scomparsa, del corso d'acqua per cause antropiche o naturali, purché l'intervento antropico non sia stato causa della perdita di paesaggi di pregio idrogeomorfologico che possano essere oggetto di recupero;
2. Alterazione del corso d'acqua tale da aver causato la perdita di qualunque valore paesaggistico quando lo stesso è inserito in un contesto fortemente antropizzato;
3. Deviazione di tratti di corso d'acqua dal loro percorso naturale in canali caratterizzati dalla artificializzazione degli argini;
4. Interramento di lunghi tratti del letto naturale.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet della Regione Puglia [paesaggio.regione.puglia.it](http://paesaggio.regione.puglia.it) e [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it);

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Assetto del Territorio, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 comma 3 della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42.

- di trasmettere altresì, a cura del Servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente